**Il pluralismo giuridico e la *crime fiction* italiana:**

**Le forme letterarie come opere di filosofia del diritto, l’autore come giuslavorista**

1. Il metodo giuridico dell’analisi letteraria: il diritto del lavoro nella narrativa criminale

Questo saggio presenta, difende e cerca di applicare una proposta modesta ma potenzialmente radicale, cioè la tesi che ogni opera narrativa, o almeno ogni opera narrativa che si occupa di interazione umana, è un’opera di filosofia del diritto. Una delle responsabilità del critico, quindi, sarebbe quella di interpretare il ruolo del giurista e identificare i quadri normativi o giuridici presenti nel mondo fittizio creato dall'autore e attraverso il quale i personaggi interagiscono, seguendo, violando o ‘riscrivendo’ le norme di tale sistema giuridico. Se questa proposta appare radicale, ciò è dovuto ad una mitologia che circonda il ‘diritto’ e la percezione della sua natura ‘autonoma’.[[1]](#footnote-1) Questa mitologia viene perpetuata dai giuristi, ma anche dalle visioni piuttosto ingenue e semplicistiche del diritto da parte di altri, inclusi i critici letterari, che non riescono a comprendere la funzione sociale e la natura socialmente costruita del diritto. Laddove le norme del diritto mitologico dello Stato[[2]](#footnote-2) sono marginali, o persino assenti, le regole sociali e la loro interpretazione sono interamente costituite dalle interazioni sociali dei partecipanti e dalla comprensione di questi ultimi di tali pratiche. In questi casi, la letteratura ci offre una finestra su queste norme e sui loro significati. Certamente, la letteratura, in comune con i codici giuridici, può essere una guida inaffidabile alle realtà dell’operazione delle norme sociali.[[3]](#footnote-3) Comunque, in virtù della relazione simbiotica tra il significato culturale e l’espressione letteraria di quel significato, la letteratura rimane un punto di riferimento cruciale per l’analisi di tali regole, accanto alla sociologia, all’antropologia e altre discipline con un’ottica più empirica. Inoltre, a prescindere dall’accuratezza delle raffigurazioni del ‘diritto’ che si trovano nelle opere di finzione, esse rimangono oggetti validi per un’analisi di quella stessa rappresentazione.

Questo saggio cerca quindi di esplorare e applicare questa tesi in un contesto particolarmente rilevante, quello delle rappresentazioni narrative della criminalità organizzata, la *crime fiction*,[[4]](#footnote-4) nella quale c’è un’apparente assenza generale del diritto in senso classico, cioè quello dello Stato, sia quello penale che quello civile, e dove esistono quindi strutture normative alternative di potere, di valori e di norme di comportamento che sono comprese come tali dai protagonisti.[[5]](#footnote-5) In questo contesto, è qui analizzata la rappresentazione del lavoro all'interno della all’interno di romanzi, telefilm e lunngometraggi ambientati a Roma e Napoli, che possono essere inclusi nel genere della crime fiction. L’obiettivo di questa analisi, oltre ad essere un *case study* della metodologia proposta da questo saggio, è di valutare gli innati sistemi di ‘diritto’ del lavoro che sono presenti nei quadri normativi della criminalità organizzata nelle varie opere.[[6]](#footnote-6) Si conclude che esistono diversi modelli identificabili di ‘diritto del lavoro’, che riflettono in linea di massima le ideologie del diritto del lavoro concorrenti all'interno del diritto dello Stato, sebbene, proprio come nelle politiche sociali ‘ufficiali’, questi ‘modelli sociali’ stiano cambiando con l’emergenza di nuovi modelli di lavoro. Il punto di questo tipo di analisi è, tuttavia, ancora più profondo: poiché le norme economiche e sociali sono sempre caratterizzate dalle interazioni tra le persone e sono indipendenti dal ruolo del diritto statale, la forma di analisi ‘giuridica’ proposta in questo saggio è significativa non solo nel contesto del lavoro nascosto o illegale. La letteratura ci offre una finestra sulle vere dinamiche del diritto attraverso la raffigurazione immaginaria del loro funzionamento. In questo modo, la finzione è sempre una fonte di filosofia del diritto, e l’autore, nel contesto di narrativa che parla di lavoro, diventa quindi giuslavorista.

1. *Law and literature*: Prendere sul serio la letteratura come fonte di conoscenza giuridica

La tradizione di studi definita *Law and Literature* ha creato legami interessanti tra analisi letteraria e giuridica, e delle nuove risorse e idee per entrambe le discipline. Nella tradizione di *Law and Literature* ci sono (almeno) tre sottocategorie di lavoro, con scopi diversi e metodologie a volte rivali. Queste sono, ~~grosso modo,~~ lo studio (i) del diritto che figura *nella* letteratura, (ii) del diritto *come* letteratura e (iii) della letteratura *nel* diritto. La seconda di queste categorie, il diritto *come* letteratura, appartiene fermamente alla disciplina accademica e scientifica di giurisprudenza e cerca di comprendere meglio il diritto come una pratica comunicativa e sociale che è una forma di letteratura.[[7]](#footnote-7) La terza categoria, lo studio della letteratura *nel* diritto, è generalmente un’analisi semi-empirica, o un lavoro prescrittivo a favore[[8]](#footnote-8) dell'uso di opere letterarie da parte dei giuristi, ad esempio nelle sentenze o nella formazione giuridica. La prima categoria invece, lo studio della rappresentazione del diritto e dei temi giuridici nelle opere letterarie[[9]](#footnote-9) è molto più complessa da definire per quanto riguarda il campo disciplinare a cui ‘appartiene’.[[10]](#footnote-10) La rappresentazione del diritto all’interno della letteratura è di per sé un argomento interessante, e il diritto, la sua genesi e il processo giudiziario formano una parte cruciale del canone letterario sin dall’antica Grecia. Tuttavia, anche tra coloro che si dedicano a questa forma di analisi, vi è un grande scetticismo nei confronti dell’ipotesi che l'analisi del diritto all'interno della letteratura possa rivelare una conoscenza ‘giuridica’ utile[[11]](#footnote-11): il ‘diritto’ presentato nell’opera letteraria potrebbe essere errato o, cosa più importante, la forma narrativa potrebbe essere meno appropriata per la rappresentazione di forme giuridiche complesse, soprattutto rispetto alla dottrina, al ragionamento giudiziario, e all’analisi giuridica più classica, ognuno dei quali ha le sue proprie forme ‘letterarie’ diverse dalla narrativa. Tuttavia, lo studio del diritto nella letteratura è spesso condotto da giuristi e teorici del diritto che tentano di utilizzare tali indagini per capire meglio il diritto stesso, piuttosto che per analizzare i temi nelle opere letterarie.[[12]](#footnote-12) Questo saggio difende tale approccio, sostenendo che in vari modi la letteratura fornisce una guida migliore alle forme giuridiche rispetto ai metodi e alle fonti giuridiche classiche.[[13]](#footnote-13) Ciò è senz’altro vero per quanto riguarda il funzionamento generale delle norme sociali e del significato che esse assumono per gli utenti. Inoltre, le dinamiche di ogni rapporto di lavoro vengono influenzate da contesti normative creati dai partecipanti stessi.[[14]](#footnote-14) Questo saggio si inserisce quindi all’interno di un *corpus* di lavoro maturo, ma lo fa trattando la letteratura come una potenziale fonte alternativa di conoscenza giuridica.

1. La natura del diritto e il pluralismo giuridico

Prima di tutto è necessario chiarire l’uso del termine ‘diritto’,[[15]](#footnote-15) che per certi versi potrebbe essere controverso. Si tratta di un termine che in italiano ha assunto un significato quasi mitico, o piuttosto una serie di significati, che lo collocano al di là dell'analisi di questo saggio.[[16]](#footnote-16) Spesso ‘diritto’ e ‘legge’ sono messi a confronto, dove ‘legge’ sta per legislazione positiva promulgata dall’uomo, mentre ‘diritto’ rappresenta un concetto più sottile che include le nozioni di giustizia e le varie complessità del ragionamento giuridico. Questa distinzione deriva dalla più antica dicotomia tra *ius* e *lex*.[[17]](#footnote-17) Molte lingue e, soprattutto, molte tradizioni politiche e filosofiche, hanno distinzioni linguistiche simili. La lingua inglese rappresenta un’eccezione a questo riguardo, dove esiste un singolo termine, *law*, che può essere tradotto come *ius* o *lex* a seconda del contesto. Nella presente analisi la voce ‘diritto’ viene impiegato per descrivere non solo gli ordinamenti normativi che sono tradizionalmente indicate con questo termine, ma anche ordinamenti sociali di valori, norme, regole e principi che le persone impiegano per dare significato al proprio comportamento.

Mentre questo è quindi un uso intrinsecamente ‘sociale’ del concetto di diritto, ciò non cerca di mettere in discussione la sua natura morale o etica, poiché ogni struttura di norme che dà un significato alle azioni o al comportamento può essere ugualmente compresa nei termini dei suoi valori, della sua evoluzione e della sua interpretazione.[[18]](#footnote-18) È solo l’arroganza di una certa mentalità da giurista che non concede terreno in questo contesto. Tutti i quadri normativi, sia quelli idealizzati, come il concetto di *diritto naturale*, sia quelli basati sull’accettazione delle parti, come il *diritto internazionale*, possono essere compresi in questo modo e sono già regolarmente conosciuti come ‘diritto’, anche da giuristi. Se il lettore non è disposto ad accettare questo uso del termine ‘diritto’, si spera che la presente analisi sia comunque convincente. I valori, le norme e i principi che si trovano al di fuori del sistema giuridico tradizionale possono tuttavia essere fruttuosamente compresi usando metodi giuridici, benché certi giuristi non siano d’accordo con l’uso di questo termine.

Tale comprensione del concetto di diritto si colloca nella tradizione del *pluralismo giuridico*.[[19]](#footnote-19) La filosofia del diritto si è sviluppata in un vasto e complesso campo di analisi negli ultimi due secoli. Mentre gran parte di questo lavoro si è focalizzato sulla natura del sistema giuridico nazionale o sulla filosofia politica del diritto, è emerso nel corso del ventesimo secolo un filone di studi che ha percepito delle forme giuridiche al di fuori di questi contesti idealizzati e all’interno di altre strutture normative. Questo *corpus* di lavoro è ricco e complesso, ma la sua essenza si può trovare nell’idea che una vera comprensione dell’ordinamento normativo della società non può essere raggiunta semplicemente attraverso un’analisi delle strutture giuridiche tradizionali, e che molti quadri normativi coesistono, in interazione permanente e, potenzialmente, in competizione tra loro. Questi ordinamenti alternativi possono possedere alcune delle strutture istituzionali o delle formalità dei sistemi giuridici statali, mentre altri possono essere puramente informali. Queste idee hanno avuto un impatto profondo sull’analisi, anche ‘dottrinale’, più classica all’interno del diritto, poiché i giuristi ora prendono sul serio la nozione secondo cui il diritto è definito almeno in parte dalle pratiche sociali.[[20]](#footnote-20)

Il repertorio intellettuale dei giuristi è stato quindi ampliato in modo esponenziale e il diritto, come concetto, è diventato un fenomeno meno autonomo, ma anche molto più ricco di quanto tradizionalmente percepito. Questo è significativo dal punto di vista della letteratura dal momento che essa offre una visione unica di queste pratiche sociali normative. Tuttavia, è altrettanto importante notare il fatto che la letteratura fornisce una descrizione narrativa del *significato* di queste interazioni, trasformando ciò che può sembrare mera consuetudine in un comportamento normativo complesso, con tutte le sfumature e le ricchezze che ne derivano. Questa visione della letteratura come prospettiva unica che aiuta a comprendere la pratica normativa al di là del contesto giuridico tradizionale, aiuta a capire il valore dell’analisi del diritto all’interno della letteratura, nonché il merito nascosto del movimento *Law and Literature*: mettendo in luce certe pratiche normative che sono nascoste dalle forme giuridiche classiche, tale movimento fornisce la base per un’analisi più ricca del diritto. Più esattamente, considerando che ogni testo letterario che esplora le interazioni umane tende a formulare elementi di prassi normative, la letteratura esprime anche una visione del diritto. In alcuni contesti, come quello del lavoro, ma non solo, questo resoconto è ancora più importante.

1. Lavoro, letteratura e filosofia del diritto del lavoro

Il lavoro è un tema dominante della letteratura moderna,[[21]](#footnote-21) e di quella italiana in particolare. Come fonte di significato, identità e inclusione, il lavoro costituisce la base di opere che si concentrano sia sullo sviluppo personale dei personaggi che sulle questioni ‘politiche’ di giustizia sociale. Tuttavia, in generale queste opere non vengono analizzate principalmente per le loro intuizioni giuridiche. In realtà, questa visione ‘a-giuridica’ riflette anche un filone dominante che si trova sia nello studio del diritto del lavoro che nella sociologia del lavoro, una linea di pensiero che è dovuta in gran parte all’eredità intellettuale marxista.[[22]](#footnote-22) Queste visioni sono caratterizzate dal *materialismo* storico ed economico, in cui l’economia e il potere sociale sono visti come elementi predominanti e le norme sono quindi secondarie o persino irrilevanti, poiché queste sono parti dell’ideologia e della sovrastruttura, come vorrebbe la dottrina marxista.[[23]](#footnote-23) Questa filosofia materialista del lavoro è un patrimonio intellettuale comune tra giuslavoristi italiani e anglofoni, ma si trova anche nelle filosofie più moderne del libero mercato della *Chicago School* e nel movimento ‘neoliberista’ di *Law and Economics*.[[24]](#footnote-24) In realtà, come tutte le relazioni sociali, in particolare quelle che poggiano sull’autocoscienza e le aspettative delle parti, i rapporti di lavoro e le situazioni lavorative si basano sulle norme.[[25]](#footnote-25)

La letteratura fornisce dunque una visione unica del ‘vero’ *diritto* dei rapporti di lavoro, perché il pluralismo giuridico è per definizione sempre una realtà nei rapporti di lavoro, anche laddove il diritto statale conserva una sorta di ruolo di inquadratura dovuto alla sua efficacia. Ogni luogo di lavoro ha il suo proprio sistema ‘giuridico’ semi-autonomo. Anche se non si crede nella versione ‘pura’ della teoria del pluralismo giuridico, questa autonomia del diritto del lavoro è presente in virtù dell'indeterminatezza del diritto ‘statale’ del lavoro e la sua incapacità di governare il mondo nascosto e idiosincratico di ogni singolo rapporto di lavoro.[[26]](#footnote-26) La funzione sociale delle norme che regolano il diritto del lavoro è in continua evoluzione in sintonia con le nuove realtà culturali, economiche e industriali, alle quali la legge può solo cercare di adattarsi tardivamente.

1. Lo scrittore come giuslavorista, il critico come filosofo politico del diritto

La letteratura è quindi uno strumento cruciale per comprendere tali strutture normative e per analizzarle. L’autore, in questo modo, fornisce un resoconto del diritto ‘vivente’[[27]](#footnote-27) del lavoro e del suo significato, che il lettore è in grado di interpretare. Questa tesi si basa sul presupposto che l’azione sociale rifletta il suo significato per gli attori. Laddove il diritto statale struttura parzialmente queste relazioni, il ruolo dell’autore è quello del giuslavorista nel senso classico, ovvero quello di cercare di comprendere il contenuto, l’impatto e la funzione delle norme presenti. Dove invece il diritto statale è del tutto assente nella regolamentazione del rapporto di lavoro, il ruolo dell’autore, oltre a quello del lettore, diventa ancora più importante. All’interno di questo ‘diritto del lavoro’, il critico dovrebbe essere in grado di identificare la filosofia dominante o l’ideologia delle relazioni in questione.

Sebbene non sia l’unico esempio valido in questo senso, il mondo della criminalità organizzata offre un eccellente *case study* per questo tipo di esercizio, a causa dell’assenza di una regolamentazione giuridica formale dei rapporti di lavoro delle parti coinvolte. Mentre esiste una complessa letteratura scientifica sulle strutture di diverse organizzazioni criminali, al contrario vi è relativamente poco o nulla sulla questione dell’organizzazione del ‘lavoro’ all’interno di queste culture e sulle ideologie economiche presenti. La grande quantità di rappresentazioni letterarie di tali contesti sociali offre una finestra unica su questi mondi.

1. La *crime fiction* napoletana e romana come *case study* giuslavoristico comparativo

Questa sezione finale presenta una sintesi di un *case study* per illustrare il valore delle metodologie esposte nell’articolo~~.~~ Per comprendere l’ideologia dominante e le strutture dei rapporti di lavoro all'interno delle opere, sono stati scelti alcuni esempi di narrativa recente, di cinema e televisione ‘di autore’, e ne sono state valutate le caratterizzazioni dei rapporti di lavoro da parte dei personaggi per capire il modello sociale ed economico presente in esse. Lo scopo di questo studio è di confrontare la *crime fiction* con chiari collegamenti territoriali o culturali[[28]](#footnote-28) con, rispettivamente, Roma e Napoli, e di confrontare i modelli di ‘diritto del lavoro’ presenti al loro interno. Nel caso di Roma ci si concentra sull’analisi di *Romanzo criminale*[[29]](#footnote-29) di Giancarlo De Cataldo, e dell’omonimo film, regia di Michele Placido, nonché della serie televisiva che porta lo stesso titolo; dei romanzi *Suburra*[[30]](#footnote-30) e *La notte di Roma*[[31]](#footnote-31) di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, così come del film (regia di Stefano Sollima) e del dramma televisivo, entrambi chiamati *Suburra*. Nel caso di Napoli, sono stati analizzati il romanzo *La paranza dei bambini*[[32]](#footnote-32) di Roberto Saviano, il film (regia di Matteo Garrone) e la serie televisiva *Gomorra*, oltre al film *Una vita tranquill*a, regia di Claudio Cuellini.

Sono tutte opere di narrativa in senso ampio con dinamiche ben diverse, tuttavia ciò che esse hanno in comune è la presenza di rapporti economici complicati in cui le persone lavorano all’interno di culture autonome nel contesto della criminalità organizzata e dell'economia sommersa. Ciò che emerge dalle opere in questione, in relazione alla comprensione dei personaggi, dei loro rapporti di lavoro e delle regole che li governano è che all'interno delle opere romane i personaggi non definiscono mai la loro attività professionale o economica come lavoro, e altrettanto raramente discutono le cose in termini di subordinazione o di obbedienza. L’interazione tra i personaggi è intesa, almeno dai personaggi stessi, come una relazione di natura contrattuale tra persone alla pari. Sebbene i personaggi siano coinvolti in attività di stampo mafioso, si riconosce un modello di lavoro è imprenditoriale, nel quale esiste un sistema di potere più fluido.

Al contrario, nella cultura del mondo criminale napoletano, il linguaggio è molto più legato al concetto di lavoro in senso classico. Il lavoro che mette in contatto i personaggi è quello subordinato, caratterizzato dalle aspettative reciproche e dal potere disciplinare in cambio di una remunerazione come nella visione socialdemocratica del rapporto di lavoro che caratterizzò la seconda metà del ventesimo secolo in Occidente. Rispetto al modello napoletano, la concezione del lavoro criminale romano è più anarchica o neoliberista, nel senso che il singolo lavoratore è svincolato da qualsiasi rapporto di dipendenza economica.

Nello spazio limitato a disposizione nel presente contributo, è necessario limitarsi a un unico confronto testuale concreto per illustrare questo punto. Nella serie televisiva *Gomorra*, tutti i riferimenti all’economia internazionale e all’interazione tra membri dell'organizzazione criminale sono espressi nella lingua del lavoro subordinato. In una scena iniziale, un parente in lutto parla di una sparatoria tra bande rivali come un incidente sul lavoro: “Prima il tuo datore di lavoro me lo fa morire…”.[[33]](#footnote-33) Allo stesso modo, le discussioni sul potere sono espresse nella terminologia del controllo manageriale: “Comunque è sempre il capo, anche dentro il carcere”.[[34]](#footnote-34) I capi potenti si considerano fonti di posti di lavoro:

*- Donna Imma, dobbiamo trovare un posto di lavoro a questa ragazza [...]*

*- Non ti preoccupare, qualcosa la troviamo.*[[35]](#footnote-35)

Allo stesso modo, i personaggi parlano dei loro rapporti economici in termini di lavoro subordinato: “Ma tu lo sai per chi lavoro? Io lavoro per Conte, l'hai capito?”[[36]](#footnote-36) A sua volta, il datore di lavoro’ risponde con lo stesso lessico familiare: “Stasera te ne vai a prendere tua madre e con tuo fratello ve ne tornate in Spagna. Io vi trovo un lavoro, una cosa tranquilla.”[[37]](#footnote-37)

Per quanto riguarda le forme economiche all'interno delle opere ambientate a Roma, si possono prendere in esame i dialoghi del lungometraggio *Romanzo Criminale*. Le discussioni sull'organizzazione criminale sono critiche nei confronti delle forme gerarchiche: “Questi sono cani sciolti, non è una banda”.[[38]](#footnote-38) Gli stessi protagonisti sono sprezzanti nei confronti di tali forme economiche: “Parli di una banda, una collettività, mi fa schifo”.[[39]](#footnote-39) Invece di discussioni circa il ‘lavoro’ o il ‘capo’, ci sono riferimenti costanti ad ‘amicizia’ e ‘affari’, mentre il declino dei protagonisti è segnalato dall’adozione di frasi quali: “C’è solo uno con la testa per fare il capo, tu.”,[[40]](#footnote-40) per sottolineare l'importanza dell'assenza di lavoro subordinato nei rapporti economici tra i personaggi.

Esistono, quindi, due modelli radicalmente diversi di diritto del lavoro e di dinamiche di potere sociale all'interno delle due culture del crimine organizzato raffigurate all'interno di queste opere di finzione. Ciò emerge con maggiore chiarezza solo quando viene sottolineata la componente giuridica del ruolo sia dell'autore che del critico. Si spera che la metodologia difesa in questo articolo possa fornire la base per esposizioni più dettagliate, sia nel contesto del lavoro, sia più in generale.

Questa forma di analisi ‘giuridica’ consente anche una maggiore comprensione delle questioni di potere e ideologia incorporate nelle relazioni sociali nelle opere narrative. Questa metodologia ci consente di capire l’evoluzione all’interno di questa cultura. Ne ‘*La paranza dei bambini’*, il cambiamento più grande è l’atteggiamento radicalmente diverso dei giovani membri della banda rispetto ai personaggi delle altre opere ambientate a Napoli. Essi si vedono come giovani imprenditori e usano esplicitamente questo linguaggio, contrastando ‘la fatica’ che fanno con il ‘lavoro’, inteso come nel lavoro subordinato (ma anche ‘onesto’), dei loro genitori. In questo modo, assistiamo all’emergere di una nuova retorica del lavoro basata sul rifiuto dell’occupazione stabile fornita dalla criminalità napoletana nelle altre opere e l’adozione di un modello più simile a quello che esiste all’interno delle opere romane. L’ideologia del lavoro è in continua evoluzione. Questo è altrettanto vero nella letteratura che cattura le regole che incarnano tali ideologie.

1. Giuseppe Zarone, *Crisi e critica dello Stato: scienza giuridica e trasformazione sociale tra Kelsen e Schmitt*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1982; Hans Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano, Edizioni di Comunità, 1952. [↑](#footnote-ref-1)
2. Carl Schmitt, *Verfassungslehre*, Berlin, Duncker & Humblot, 1965. [↑](#footnote-ref-2)
3. Richard A. Posner, *Law and Literature: A Relation Reargued*, «Virginia Law Review» (1986), 72, pp. 1351. [↑](#footnote-ref-3)
4. Martin Priestman, *Crime Fiction: From Poe to the Present*, Oxford, Oxford University Press, 2018; Maria Aristodemou, Fiona Macmillan, Patricia Tuitt, *Crime Fiction and the Law*, London, Routledge, 2016; Giuliana Pieri, *Italian Crime Fiction*, Cardiff, University of Wales Press, 2011. [↑](#footnote-ref-4)
5. Silvio Bolognini, *Pluralismo giuridico e ordinamenti contra legem*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2012. [↑](#footnote-ref-5)
6. Stephen Knight, *Form and Ideology in Crime Fiction*, London, Macmillan, 1980. [↑](#footnote-ref-6)
7. James Boyd White, *The legal imagination*, Chicago, University of Chicago Press, 1985; Thomas Giddens, *On comics and legal aesthetics: multimodality and the haunted mask of knowing*, London, Routledge, 2018; Stanley Eugene Fish, *Is There a Text in this Class?: The Authority of Interpretive Communities*, Harvard University Press, 1980. [↑](#footnote-ref-7)
8. Terry Carter, ‘A Justice Who Makes Time to Read, and Thinks All Lawyers Should, Too’ Chicago Daily Law Bulletin, 26 January 1993. [↑](#footnote-ref-8)
9. Vincenzo Vitale, *Diritto e letteratura. La giustizia narrata*, Milano, SugarCo, 2012; M. Marchesiello, R. Negro, *Il diritto allo specchio della letteratura. Materiali di letteratura per giuristi e non*, Genova, De Ferrari, 2010. [↑](#footnote-ref-9)
10. Stanley Eugene Fish, *Doing what comes naturally: change, rhetoric, and the practice of theory in literary and legal studies*, Oxford, Clarendon Press, 1989. [↑](#footnote-ref-10)
11. Richard A. Posner, *The Ethical Significance of Free Choice: A Reply to Professor West*, «Harvard Law Review» (1985–1986), 99, pp. 1431. [↑](#footnote-ref-11)
12. Peter Goodrich, *Reading the law: a critical introduction to legal method and techniques*, Oxford, Blackwell, 1986; Maria Paola Mittica, *Raccontando il possibile: Eschilo e le narrazioni giuridiche*, Milano, Giuffrè Editore, 2006. [↑](#footnote-ref-12)
13. Luke Mason, *The intractably unknowable nature of law: Kadi, Kafka and the law’s competing claims to authority*, in *Kadi on trial: a multifaceted analysis of the Kadi judgment*, a cura di Matej Avbelj, Filippo Fontanelli, Giuseppe Martinico, London, Routledge, 2014. [↑](#footnote-ref-13)
14. Michel Coutu, *Max Weber on the Labour Contract: Between Realism and Formal Legal Thought*, «Journal of Law and Society» (2009), 36, 4, pp. 558–578. [↑](#footnote-ref-14)
15. Herbert LA Hart, *Il concetto di diritto*, Torino, Einaudi, 2002. [↑](#footnote-ref-15)
16. Gustavo Zagrebelsky, *Il diritto mite: legge, diritti, giustizia*, Torino, Einaudi, 1992. [↑](#footnote-ref-16)
17. Elmer T. Gelinas, *Ius and Lex in Thomas Aquinas*, «American Journal of Jurisprudence» (1970), 15, pp. 154–170. [↑](#footnote-ref-17)
18. Max Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie*, Tübingen, Mohr, 1922 [↑](#footnote-ref-18)
19. Carla Faralli, *Vicende del pluralismo giuridico. Tra teoria del diritto, antropologia e sociologia*, «Sociologia del diritto» (1999), 3; John Griffiths, *What is Legal Pluralism?*, «The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law» (1986), 18, 24, pp. 1–55.; Brian Z. Tamanaha, *A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism*, «Journal of Law and Society» (2000), 27, pp. 296.; Gunther Teubner, *Global Bukowina*, in *Global Law without a State*, a cura di Gunther Teubner, Ashgate, 1997, pp. 1–22. [↑](#footnote-ref-19)
20. Federico Puppo, *Metodo, pluralismo, diritto. La scienza giuridica tra tendenze «conservatrici» e «innovatrici»*, Roma, Aracne, 2013. [↑](#footnote-ref-20)
21. H. Gustav Klaus, *The literature of labour: two hundred years of working-class writing*, Loughborough, Harvester Wheatsheaf, 1985. [↑](#footnote-ref-21)
22. Otto Kahn-Freund, *Legal framework*, in *The System of Industrial Relations in Great Britain: its History, Law and Institutions*, a cura di A Flanders, H Clegg, Oxford, Blackwell, 1954. [↑](#footnote-ref-22)
23. Hugh Collins, *Marxism and law*, Oxford, Clarendon, 1982; Gerald Allan Cohen, *Karl Marx’s theory of history: a defence*, Oxford University Press, 1978. [↑](#footnote-ref-23)
24. Richard A. Posner, *The Law and Economics Movement*, «The American Economic Review» (1987), 77, 2, pp. 1–13. [↑](#footnote-ref-24)
25. Hugh Collins, *Marxism and law*, cit. [↑](#footnote-ref-25)
26. Otto Kahn-Freund, *Intergroup conflicts and their settlement*, «British Journal of Sociology» (1954), 5, 3, pp. 193–227. [↑](#footnote-ref-26)
27. Eugen Ehrlich, *Fundamental principles of the sociology of law*, Piscataway, Transaction, 1936. [↑](#footnote-ref-27)
28. Barbara Pezzotti, *The Importance of Place in Contemporary Italian Crime Fiction: A Bloody Journey*, Plymouth, Fairleigh Dickinson, 2012. [↑](#footnote-ref-28)
29. Giancarlo De Cataldo, *Romanzo criminale*, Torino, Einaudi, 2002. [↑](#footnote-ref-29)
30. Giancarlo De Cataldo, Carlo Bonini, *Suburra*, Torino, Einaudi, 2011. [↑](#footnote-ref-30)
31. Giancarlo De Cataldo, Carlo Bonini, *La notte di Roma*, Torino, Einaudi, 2015. [↑](#footnote-ref-31)
32. Roberto Saviano, *La paranza dei bambini*, Milano, Feltrinelli, 2016. [↑](#footnote-ref-32)
33. GOMORRA stagione 1 puntata 2. 00:06:38 [↑](#footnote-ref-33)
34. GOMORRA stagione 1 puntata 3 00:29:50 [↑](#footnote-ref-34)
35. GOMORRA stagione 1 puntata 7 00:22:58 [↑](#footnote-ref-35)
36. GOMORRA stagione 1 puntata 10 00:29:18 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid. [↑](#footnote-ref-37)
38. FILM: ROMANZO CRIMINALE 00:07:27 [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid. [↑](#footnote-ref-40)